

QUALCHE NOTA SULLA DATA CERTA. NORME E PRASSI NEI NOTAI  
SALERNITANI ANTICHI E MODERNI

Antonella Simone\*

1. *Tra funzioni e divagazioni*

La legge sull'*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*, n. 89 del 16.02.1913<sup>1</sup>, ha disciplinato le funzioni dei notai ed inquadrato il loro ruolo nel sistema giuridico italiano. L'art. 1, integralmente vigente, dispone che essi «sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti». Agli stessi riconosce la facoltà di «sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti; ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale», oltre che dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio d'inventario. È inoltre prevista la possibilità, non trascurabile, di esercitare le attribuzioni delegate dall'autorità giudiziaria o deferite dalle leggi.

La normativa ha fissato un ventaglio di vecchie e più recenti competenze, asserenti il peso che i documenti notarili ed i loro estensori, divenuti dotti professionisti, hanno acquisito in linea con la presa di coscienza della consistente utilità dell'ufficio<sup>2</sup>. Il compito istituzionale e sociale di tali pubblici ufficiali, come l'ampia gamma ed evoluzione delle mansioni esercitate, hanno spinto la più recente storiografia ad occuparsi delle loro competenze pure all'interno dell'amministrazione giudiziaria, tratteggiandone il profilo fra Medioevo ed Età moderna e cogliendone le possibili e perduranti ripercussioni. In particolare è emerso l'accostamento del notaio al giudice, sino a realizzarne la sovrapposizione. Quest'ultima, divenuta 'regola' nel X sec., pose «un nuovo protagonista nella redazione di atti giuridici denominato espressamente '*notarius et iudex*' che da questa doppia qualifica trae[va] la forza per attribuire maggiore

---

\*Dottore di ricerca e assegnista di Storia del diritto medievale e moderno

<sup>1</sup> Cfr. G.U., Serie Generale, 07.03.1913.

<sup>2</sup> Il pregio e gli introiti derivanti dall'ufficio progressivamente indussero all'assunzione di maggiori cautele nella scelta dei titolari. Dai secoli XI e XII l'*ars notariae* si strutturò sullo studio delle arti liberali, assicurando la capacità di attestare le modifiche dei diritti delle parti. Pertanto il professionista, con la sua sola presenza, dava credibilità alla *charta*, senza necessità di atti particolari o di interventi di altri. Tuttavia, ancora a lungo, la formazione 'tecnica' dei notai rimase ancorata all'apprendistato. Diffusamente cfr. G. Tamba, *Formazione e tipicità del notaio. Da Giustiniano all'età della restaurazione*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato*. Atti del Convegno di Genova 16 maggio 2014, (n. 2/2014). Un deciso mutamento nell'autorità del notaio, dei suoi strumenti ed attività, si registrò nella seconda metà del XVIII sec., quando cominciò ad imporsi la necessità che fosse in possesso di un titolo di studio, per quanto molti provvedimenti furono travolti nel crollo dell'antico regime. Cfr. A. Aliani, *Il notariato a Parma*, Milano 1995, 9-17; A.M. Pedani Fabris, "*Veneta auctoritate notarius*", Milano 1996, 30-33, 66s.; A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano*, Roma 1979, 176s.; E. Tavilla, *Da notaio di città a notaio di Stato: la normativa del ducato estense (secc. XVII- XIX)*, in G. Tamba, E. Tavilla (curr.), *Nella città e per la città. I notai a Modena dal IX al XX secolo*, Atti del Convegno di studi Modena 16 ottobre 2010, Milano 2013, 156-164. Il ruolo interpretativo e costruttivo di nuovo diritto, espletato dai notai nei secoli più lontani è stato esplorato da Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1999, ed emerge nitidamente nei capitoli in cui fa riferimento alle «figure dell'esperienza» e *passim*. Lo stretto legame tra innovazioni tecniche della materia notarile e la pratica giuridica quotidiana è emersa anche dai recenti studi su Martino da Fano, il quale non trascurò il diritto processuale anticipando aspetti di quel modello letterario che è stato lo *Speculum iudiciale* di Durante. Cfr. la ricostruzione di A. Errera, *La Summula super materia inquisitionum di Martino da Fano*, in V. Piergiovanni (cur.), *Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis*, Atti del Convegno internazionale di studi, (Imperia – Taggia – 30/09 – 1/10/2005), Milano 2007, 33s. e *passim*. Ha parimenti approfondito gli aspetti processualistici presenti nel Formulario del giurista marchigiano, sottolineandone «un equilibrio felice tra componenti diverse», A. Padoa Schioppa, *Martino da Fano processualista, note sul Formularium*, in *Medioevo cit.*, 67-81, spec. 81. Riguardo alle caratteristiche dei notai *ad acta* nei processi, cfr. L. Sinisi, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in Tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, in *Iurisdictio. Storia e prospettive della Giustizia*, (n. 1-2020), 228ss.

credibilità alle sue scritture», sino al conseguimento della *publica fides* autonoma: «effetto ed espressione di un cambiamento epocale, quale il rinascimento giuridico bassomedievale», connotato da forme processuali progredite e «destinate ad esaltare ancora di più il ruolo della scrittura». Tutto ciò in consonanza con la «auctoritas publica» di cui i «notarii» erano emanazione e da cui scaturiva il pieno valore legale delle stipule incluse nei loro *instrumenta*<sup>3</sup>. Con l'età moderna e l'affermazione di Stati regionali-nazionali, che reclamavano spazi di monopolio normativo negli ambiti fondamentali, fra cui il processo, si avviò la tendenza a scindere le due anime del notariato<sup>4</sup>, differenziando l'attività svolta a favore di soggetti privati dall'impiego nelle Corti<sup>5</sup>.

Per il notaio del XXI secolo le scritture, con la loro forza giuridica, mantengono un ruolo centrale nell'esercizio della sua opera e nell'erogazione dei servizi annessi. A corredo del menzionato art. 1, che con riferimento alla pubblica fede consolida l'efficacia degli atti emessi dal pubblico ufficiale, l'art. 51 della stessa l. n. 89 stabilisce che «l'atto notarile reca la intestazione: Repubblica italiana», includendo tra i requisiti per la sua validità «l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto». La disposizione, oltre a voler assicurare la contezza del luogo e della data della stipula, come delle sue attestazioni, mira altresì alla chiarezza e completezza delle componenti prescritte. A ribadire

<sup>3</sup> La scrittura raggiunse l'apice con il *notarius actorum*, funzionario pubblico investito di delicati compiti nel processo e nella conservazione per iscritto delle attività. I brani indicati sono tratti da Sinisi, *Fra giurisdizione cit.*, 221ss. Id., *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, in *La modernità cit.*, 102ss. Cfr. Id., *Judicis oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in V. Piergiovanni (cur.), *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, Milano 2006, 217-240, spec. 219s. Sulla relativa *auctoritas* cfr. ancora il lavoro pionieristico di M. Montorzi, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984, *passim*. A. Padoa Schioppa, *Notariato e giurisdizione*, in *Hinc publica fides cit.*, 153ss. Sul rapporto della *fides* con la professione ed il valore della documentazione notarile, V. Piergiovanni, *Fides bona e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale*, in *Hinc publica fides cit.*, 93-107. Fra XIV e XV sec., l'atto del notaio si connotava per un'esecutività pari a quella della sentenza. Tale *executio parata* derivava da una norma statutaria o dall'inserzione nell'*instrumentum* di una formula denominata *praeceptum guarentigiae*, (L. Sinisi, *Un frammento di formulario notarile genovese del Trecento*, in D. Puncuh (cur.), *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, Genova 2003, 1037s.; Id., *Fra giurisdizione cit.*, 226s.; I. Soffietti, *L'esecutività dell'atto notarile. Esperienze*, in *Hinc publica fides cit.*, 163-183). Cfr. L. Sinisi, *Formulari e cultura giuridica notarile in età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997, 54-57.

<sup>4</sup> Sinisi, *Fra giurisdizione cit.*, 229-232. Cfr. R. Savelli, *Notai e cancellieri a Genova tra politica ed amministrazione*, in V. Piergiovanni (cur.), *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'Età Colombiana*, Milano 1994, 481; Sinisi, *Formulari cit.*, 205ss. e *passim*. S. Gasparini, *La disciplina del Notariato veneziano: bozza di una cronologia medievale*, in G. Tamba (cur.), *Il Notariato veneziano tra X e XV secolo*, Bologna 2013, 51s. Dal XV sec., negli Stati sabaudi la frattura divenne marcata negli organi giudiziari di grado superiore; I. Soffietti, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, 7-29.

<sup>5</sup> Sia per i notai dediti agli atti privati che per quelli impegnati nei tribunali, il sistema della venalità accentuò la separazione fra le due categorie almeno nelle magistrature maggiori. Fra i secoli XVII e XVIII, nelle giurisdizioni minori, invece, i notai continuarono ad esercitare maggiori funzioni, fra cui quelle di giudice e cancelliere, ed operavano in più giurisdizioni. Cfr. I. Curletti, L. Mineo, *Al servizio della giustizia e del bene pubblico. Tradizione e conservazione delle carte giudiziarie negli Stati Sabaudi (secc. XVI-XIX)*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (curr.), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, II, Roma 2012, 592s. Nel Mezzogiorno fu marcata la separazione fra i notai che redigevano per i privati (affiancati da un funzionario non facente parte dell'ordine giudiziario chiamato ad integrarne la *fides*) ed i notai-cancellieri delle Corti. Cfr. M. Caravale, *La legislazione del regno di Sicilia*, in *Per una storia del Notariato meridionale*, Roma 1982, 105 e *passim*. R. Mantelli, *Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell'epoca spagnuola (secc. XVI-XVII)*, Napoli 1986, 198s. Nelle Regie Udienze provinciali e nelle corti periferiche del Regno, la stessa persona poteva redigere 'strumenti' per i singoli ed essere estensore di *acta iudiciaria* e giudicante. Cfr. G. Borrelli, *Notai napoletani tra Seicento e Settecento*, Napoli 1995, 14-17, 108-111 e *passim*. Sui notai che assommavano, come nel medioevo, qualifiche giuridiche diverse operavano anche in altri contesti di antico regime cfr. A. Barbagli, *Il Notariato in Toscana alle origini dello Stato moderno*, Milano 2013, 171-201. Sinisi, *Fra giurisdizione cit.*, 232-239.

le stesse finalità, l'art. 59 vieta «al notaio di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge».

Sulla scorta di siffatte premesse e norme è interessante osservare che in una *Convenzione di separazione dei beni* si certifichi, dopo la disposta 'dicitura', che: «L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di febbraio (ultimo giorno di Pontificato per sue dimissioni di Sua Santità Benedetto XVI), in Angri [...], innanzi a me dr. [...] Notaro in Salerno, con studio ivi» (Rep. n. 23372, Racc. n. 12214). Ancora, nella *Pubblicazione e deposito di testamento olografo*, si legge: «L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di marzo (inizio *Vacatio Sedis Apostolicae* per dimissioni di Sua Santità Benedetto XVI), in Salerno, nel mio studio [...], alle ore quindici e minuti cinque, innanzi a me dr. [...] Notaro in Salerno» (Rep. n. 23375, Racc. n. 12217). In un *Atto di compravendita* vergato dalla stessa penna, si riporta altresì che: «L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di marzo (inizio Conclave preceduto da messa *Pro Eligendo Romano Pontefice*) in Salerno [...], innanzi a me dr. [...] Notaro in Salerno» (Rep. n. 23403, Racc. n. 12238)<sup>6</sup>.

Dalle stesure emerge che, oltre ad inserire elementi necessari alla loro nitidezza ed oggettiva validità, garantendo *in primis* la 'data certa'<sup>7</sup>, il notaio riporta eventi e cognizioni, non richiesti dalla legge o dalle parti, ma di valenza cattolica e culturale, notoriamente epocale. La circostanza che il professionista annoti fatti di indubbio valore sociale può legarsi alla sua sensibilità religiosa<sup>8</sup>, ma pure alla volontà di essere depositario, al di là dell'atto redatto, degli avvenimenti più importanti del suo tempo, e non solo. Nel documento contenuto nell'*Atto di compravendita* (Rep. 34342, Racc. 21119) egli infatti attesta: «L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di giugno (festività di San Luigi Gonzaga ed anniversario del bombardamento di questa città nel 1943) in Salerno, nel mio studio [...], innanzi a me dr. [...] Notaro in Salerno». Pertanto affida al negozio l'ulteriore funzione di tramandare il ricordo di avvenimenti particolarmente significativi, che circa ottant'anni addietro offesero il territorio e la sua popolazione.

Quello del pubblico ufficiale salernitano non è rimasto un caso isolato. Su uno dei più noti *social* del momento, in un clima di diffuso entusiasmo per i successi della squadra di calcio cittadina, appena qualche tempo fa il notaio Luca Restaino 'postava', con l'inciso «per una volta abbandono il tono istituzionale. I colleghi mi perdoneranno», l'immagine delle prime righe di un atto di *Divisione* da lui disposta (Rep. n. 15062, Racc. n. 6879), ove ha asserito: «L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di maggio. Il giorno della promozione in Serie 'A' dell'Unione Sportiva Salernitana 1919, in Giffoni Valle Piana, nel mio studio [...], innanzi a me dr. [...] Notaio in Giffoni Valle Piana».

Come è evidente, gli estrosi professionisti citati soddisfano in pieno il dettato normativo fornendo nel documento redatto una legenda completa della data, con l'aggiunta di alcune inclusioni. Agli albori del XX secolo si spiegava infatti che «il modo più semplice, e allo stesso

<sup>6</sup> I vari documenti richiamati sono stati rinvenuti presso l'archivio privato dello studio notarile del dr. Luca Restaino in Salerno, e sono stati redatti dal notaio dr. Paolo Califano.

<sup>7</sup> «Relativamente al documento pubblico, l'efficacia privilegiata ad esso attribuita in ordine alla prova assorbe ogni problema relativo alla certezza della data di documentazione, essendo la determinazione temporale di realizzazione di cotesta attività di documentazione assorbita nella certificazione del pubblico ufficiale, il quale, a norma dell'art. 2699 c.c., nell'attestare la provenienza delle dichiarazioni dalle parti dell'atto, nonché gli altri fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, certifica il momento del tempo in cui ogni attività si è svolta in sua presenza, attribuendo anche a cotesta attestazione (data), che si pone come elemento formale essenziale del documento, pubblica fede sino a querela di falso». Cfr. G. Giacobbe (magistrato di tribunale), voce *Data certa*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano 1962, 700.

<sup>8</sup> Con riferimento allo stesso notaio Califano, tale dato si evince anche dall'atto contenuto in Rep. 23360, Racc. n. 12203, *Atto di compravendita*, ove si legge: «L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di febbraio (festività di San Gabriele dell'Addolorata) in Salerno [...], innanzi a me dr.». Altresì da Rep. n. 34364, Racc. n. 21139, *Costituzione di società a responsabilità limitata*, in cui si riporta: «L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno (festività di San Giovanni Battista) [...], innanzi a me dr. [...], Notaro in Salerno».

tempo più chiaro, per indicare una data, è quello di servirsi delle indicazioni del calendario gregoriano». Tale formula però, non era «sacramentale», in quanto la determinazione del tempo dell'atto e dei fatti riportati poteva validamente avvenire anche in maniera diversa. Erano quindi utilizzabili due specifiche forme alternative: l'indicazione laconica puntuale e quella per relazione. La prima, per esser tradotta in cifre, non necessitava di alcun sussidio, «come ad esempio: il primo del 1894». Per la seconda occorre ausili esterni, cioè «mezzi cronologici cui l'indicazione si riporta, a meno che non vi supplisca la comune notorietà del fatto», il quale doveva esser certo «e tale sopra tutto che non possa sorgere dubbio sulla sua data, poiché solo in tal caso si può applicare il noto aforisma: *idem est esse certum per se, aut per relationem ad aliud certum*». Solenne esempio di data per relazione era ritenuta la disposizione di ultima volontà del conte Carlo Premoli, che in modo non molto lontano dal notaio salernitano a noi contemporaneo, «aveva datato così un suo testamento olografo “Crema, questo giorno di S. Rocco 1876”, - testamento che fu dichiarato valido dalla Corte di Cassazione di Torino, perché “era sufficientemente datato, essendo la data della festa di S. Rocco di pubblica notorietà”». Venivano prospettate altre accettabili determinazioni per quell'epoca: «il giorno dell'entrata delle truppe italiane in Roma, - il giorno della morte di Vittorio Emanuele II, - il giorno del matrimonio di mio figlio Carlo, - nelle quali basta verificare il giorno del fatto cui si accenna per conoscere con certezza la data dell'atto»<sup>9</sup>.

La circostanza che oggi qualificati operatori del diritto, pur non ricorrendo all'istituto della data per relazione *tout court*, provvedano ad indicare per esteso gli elementi necessari alla 'canonica' individuazione, e tuttavia abbiano piacere o premura di attestare vicende di risalto socio-economico e storico-culturale, attribuendosi la facoltà di dotare le stipulazioni di nozioni di varia natura, spinge chi scrive ad interrogarsi sulle ragioni di tale 'vezzo' o 'missione'. Tracce di una, più o meno consapevole, remota 'motivazione personale' o addirittura pubblica 'funzione' si possono reperire in documenti più datati e nei materiali archivistici.

Nel XVI sec., se il notaio Francesco Pacillo di Altavilla Silentina forniva appunti su cure empiriche per curare i denti e far crescere le mammelle<sup>10</sup>, Eloquenzio de Mandina, notaio in Ravello, con uguale sicurezza e carisma, nel 1585 si fregiava addirittura di divulgare il «Rimedio per lo cancro», prescrivendo insolite ricette, bizzarre procedure e tempi d'attuazione: «fatene una frittata con lo sopradetto oglio ad una tiella, et come è fritta pigliate doie pezze di tela nova, et pigliate la detta frittata, et la mettiti sopra dette pezze, et poi che sarà posta a le dette pezze calda quanto potrà soffrire mettiti sopra lo luoco et una leva, et l'altra mitti per otto matine, et sere»<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> O. Sechi, voce *Data*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, IV, Milano 1911, 136s e nt. 6.

<sup>10</sup> Archivio di Stato di Salerno (da ora ASSA), *Protocolli notarili*, bs. 68, 1515-1517, f.n.n.

<sup>11</sup> ASSA, *Manoscritti vari*, ms. 15, 1583-1586, 1585, f. 125. Nella medesima direzione, con rinvenimenti archivistici sulle 'pozioni' (magiche e curative) dell'Italia centrale, cfr. A. Porretti, *Le ricette delle streghe. Magia, alchimia, erboristeria in protocolli notarili del XVI secolo*, Roma 2017. L'A., impegnato nell'amministrazione degli Archivi di Stato, dapprima a Firenze, poi da direttore a Viterbo, sostiene che «l'alchimia fu in Italia coltivata fin dal secolo XI ed alla stessa si dedicarono non solo illusi e ciarlatani comuni, ma anche seri studiosi ed autentici indagatori dei fenomeni naturali, veri e propri uomini di scienza. [...] A tali scienze, per così dire, si dedicarono anche persone di cultura e degne sotto altri aspetti, di ogni rispetto», 12, 14. A riprova, richiama rimedi di bellezza, ma pure ricette 'mediche' o 'magiche', rintracciate nei protocolli del «notaio Guidantonio di Aloisio [...], che rogava i suoi atti, degni di ogni fede, in Orte (Viterbo) nel secolo XVI: costui era padre di ben quindici figli, ed ha glossato alcuni dei suoi protocolli con tali formule, a molte delle quali apponeva, a garanzia della sperimentata efficacia, la postilla “probatum est” affinché non vi fossero dubbi di sorta», 14. L'archivista avvalora che «il fatto di essere inserite dette formule e ricette in atti notarili non deve assolutamente meravigliare il lettore, poiché assai spesso i notai [...] approfittavano di brevi intervalli per intercalare notizie su fatti ed avvenimenti straordinari (morti di personaggi famosi, disastri e sconvolgimenti tellurici, pestilenze etc.) oppure composizioni poetiche, o notizie di famiglia o, infine, com'è qui il caso, ricette di magia e di erboristeria. Talune di queste ricorrono in altri notai e anche in altre epoche storiche, confermandosene così implicitamente la presunta efficacia e, poiché il fine precipuo che si raggiunge mediante l'atto notarile è quello di rimandare “ad perpetuam rei memoriam” la veridicità e la attendibilità

Tali documenti e divagazioni riferiscono di una prassi che, accordandosi all'antica funzione, non trascurava la concreta esigenza di diffondere informazioni credibili, come di far resoconto di specifici fatti, attesa l'assenza di adeguati canali di comunicazione e di efficienti strumenti di divulgazione di notizie e di 'saperi'. La consueta attività di verbalizzazione e certificazione di avvenimenti dichiarati o accaduti in loro presenza, dentro e fuori le aule istituzionali, come di quelli comunque acquisiti, nonché l'*auctoritas* e la *fides* assunte dalle loro 'scritture', sembravano proiettate ad una ancor più vasta e multiforme utilità. Leggendole a distanza di secoli, se non è agevole tracciare la personalità del notaio e quanto avesse inciso sullo stile ed i contenuti dei suoi 'scritti', rimane infatti il dato oggettivo delle conoscenze e degli accertamenti che, per qualche ragione o in qualche modo, i notai ritennero doveroso, o almeno opportuno, trasmettere e cristallizzare in favore della collettività, in cui operavano, e dei posteri.

## 2. Strumenti giuridici, contenuti e protagonisti dell'arte notarile

La formula «*ad perpetuam huius rei memoriam*», adoperata il 27 settembre 1603 da Emilio Mandina, connota il documento in cui egli rappresentava la *captio possessionis episcopatus* del vescovo di Ravello Francesco Bennio in tutta la sua ampollosa e dettagliata ritualità. Lo stesso notaio, il 27 luglio 1604, in un 'atto' non specificatamente rubricato, descriveva pure la devota processione, guidata dal presule, attestando l'antica e ripetuta usanza di tradurre le reliquie di San Pantaleone e di altri Sacri Patroni per le vie cittadine, per poi custodirle sugli altari della Chiesa della Trinità della cittadina costiera: «nam ibi prius dei et ipsorum gloriosorum sanctorum voluntate repertae fuerant, uti et ad presens causa detinent et conservant, ideo ad donatarum christianorum predictae veritatis futuram scientiam positam et memoriam a maiori predictorum nobilium et civium ac predicti monasterium monialium parte requisiti de premissis hunc presentem publicum actum nos iudex notarius et testes fecimus». Un'attestazione accurata ed un punto fermo presumibilmente rispondenti ad esigenze maturate nella vita religiosa e civile. Non a caso, proprio la stilla del sangue del Santo, nel 1607, fu nuovamente motivo di una accesa disputa tra il capitolo ecclesiale di Ravello, il viceré conte di Bencivenga ed i rappresentanti della città. Il tutto anche questa volta venne minuziosamente certificato dal Mandina<sup>12</sup>.

Come emerge dagli inediti raccolti sulla vicenda, gli atti erano stati redatti su specifica richiesta di parte, per cui lo stesso avvenimento, vicenda o contesa, ne diveniva l'oggetto specifico. Il notaio quindi era incaricato di fotografarlo nel suo 'documento' e così preconstituire la prova decisiva anche in caso di un'eventuale futura lite.

Ancor prima, nella «procuratio Universitatis Salerni» del notaio Gian Domenico Vitagliano, datata 3 maggio 1579, si denunciavano al Sacro Regio Consiglio di Napoli le 'nefandezze' perpetrate in danno dei sudditi dai Grimaldi, specie Meroaldo, principi di Salerno. La cittadina ed i suoi rappresentanti confidavano nell'ufficiale redazione di un «memoriale» che consentisse al viceré di avere contezza degli abusi, ivi accuratamente descritti. L'intento ultimo era di sollecitare il consenso ai fini del riscatto dell'*universitas* di Salerno, agognando di farla rientrare definitivamente nel regio demanio<sup>13</sup>.

Le fonti archivistiche del XVI e XVII secolo sembrano altresì suggerire che sotto la generica espressione «actus» i notai usavano riportare una variegata serie di fattispecie che, esulando da effetti giuridici meramente negoziali o patrimoniali, erano in grado di aver molte altre ripercussioni e finalità<sup>14</sup>. La dizione ricomprendeva anche attività non paragonabili all'esercizio

---

di quanto il notaio afferma essere avvenuto in sua presenza, ne consegue che, seppure di riflesso, le formule intercalate ottengono quella "publica fides" che è la caratteristica essenziale dei rogiti notarili», 15.

<sup>12</sup>ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 4630, 1603-1607, ff. 15-16, 112-113, 207.

<sup>13</sup>ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 4870, 1578-1580, ff. 301-303.

<sup>14</sup> Anche quando non contenuti nei protocolli notarili, si tratta di veri e propri documenti ufficiali muniti di firma e sigillo, redatti consecutivamente in un unico volume, dunque non bozze, appunti o atti sciolti. Cfr. ASSA, *Manoscritti vari*, ms. 15, spec. ff. 125, 129.

tecnico della professione: in numerosi casi, gli scritti richiesti rivestivano una funzione ricognitiva, rappresentativa di un evento o circostanza anche non inerente prettamente all'arte notarile<sup>15</sup>.

Il richiamato Eloquentio de Mandina annotava, a margine dei suoi elaborati, eventi di diffuso interesse sociale, ma anche meramente personale. Infatti il lieto evento della nascita della propria figlia, 17 gennaio 1586, veniva associato e riportato accanto all'uccisione dell'eletto del popolo di Napoli Giovan Vincenzo Starace. Nella capitale tale omicidio, di netta matrice politica, era seguito al tumulto causato dalla carestia del pane e veniva richiamato più volte dal professionista nelle sue stesure. Ne faceva riferimento pure in un *actus* in cui descriveva tre processioni impiegate per intercedere contro la sopraggiunta carestia: «A dì 15 di maggio 1585 hanno fatta processione generale in la città di Ravello portando lo sangue di santo Pantaleone per la terra con vergine scapillata per la carestia repentina accascata. A dì detto hanno fatta simile processione portando lo braccio di santo Tommaso Apostolo per la terra per la predetta carestia. A dì 17 detto hanno fatta la simile processione con vergini scapillate et figlioli nudi portando la testa di santa Barbara per la terra per la carestia predetta. Detta carestia fo per causa del tumulto [che] si fa in Napoli che il popolo ammazzò Giovan Vincenzo Starace eletto il 9 del detto mese»<sup>16</sup>.

Il de Mandina viveva in un'epoca in cui il prestigio dei notai era considerevole e non esente da una commistione e confusione di compiti, all'origine di abusi e raggiri perpetrati da chi legittimamente o meno li espletava. Che si assistesse ad una loro ampia libertà operativa sembrano fornirne dimostrazione le numerose 'stesure' rinvenute. Al cospetto di tali ricorrenti devianze, tra le tante soluzioni prospettate, si avvertì già in età aragonese la necessità di un archivio, dunque del riordino e controllo sia degli atti inerenti alla specifica funzione, sia del fitto stuolo di operatori<sup>17</sup>. Analogamente in una prammatica del 1572, lamentandosi diffuse illegalità, si tentava di arginarle prescrivendo «che in tutt'i privilegj, che s'avranno da spedire, dal dì della pubblicazione del presente bando [...], si ponga la clausola, che non si possa esercitare Ufficio di notariato, e Giudicato a contratto, senza che prima non sia il Privilegio suggellato, e registrato, e con tutte l'altre solennità necessarie, ed opportune et debite roborate; altrimenti debba incorrere ed incorra in pena di falso»<sup>18</sup>. Tali intenti furono ribaditi nella prammatica del 1585, e di nuovo in quella del 1631<sup>19</sup>.

Sulla scia di tale esigenza di sistemazione e certezza nelle attribuzioni, lo stesso de Mandina ritenne opportuno fissare le caratteristiche dell'arte notarile e di chi la esercitava, nonché fornire un accurato elenco delle relative e distinte attività anche rispetto al contenuto e alla forma delle stipule. Pertanto, nel 1586, predispose un documento da lui denominato «Tabula contentorum in

<sup>15</sup> Rispetto all'arte notarile nel XVIII e XIX sec., invece cfr. ASSA, *Protocolli notarili*, I vers., bs. 7049-7073.

<sup>16</sup> ASSA, *Manoscritti vari*, ms. 15, 1583-1586, notaio Eloquentio de Mandina, f. 125, f. 129.

<sup>17</sup> Un precedente si riscontra già nella prammatica I *De notariis, et eorum salario et de officio iudicum ad contractus*, promulgata nel 1477, che, nel segnalare la necessità di organizzazione e disciplina, aveva dato atto che «*tum quia inter Notarios nullus ordo, nullaque vivendi forma adhibita apparet, quia temeraria quadam licentia assumpta malignitate hominum naturae falsitates diversas committunt, ut persaepe non solum contrahentes in corum cautelis fraudentur, sed etiam falso obligentur ad ea, quae, numquam mente conceperunt, frustratis nostrorum praedecessorum consultationibus, per quas, licet cautius providere visi fuerint, tamen ab hominum malignitate, quae in dies credit, superati reperiuntur*». L. Giustiniani, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, Tomo VIII, Napoli 1804, 101s. Sul riformismo aragonese indirizzato alla certezza dei negozi giuridici e relativi rapporti contrattuali e commerciali, cfr. F. Cammisà, *La certificazione patrimoniale: i contrasti per l'istituzione degli archivi pubblici nel Regno di Napoli*, Napoli 1989, 33ss.

<sup>18</sup> Giustiniani, *Nuova collezione* cit., prammatica V, 104.

<sup>19</sup> Ivi, prammatiche VI e IX, 107-108. Sull'arte notarile ed i requisiti d'accesso, come sul riordino delle professioni forensi, specie in area toscana, cfr. D. Edigati, *Le professioni forensi nel Granducato mediceo dall'autogoverno corporativo cittadino alla disciplina dello Stato (secoli XVI-XVIII)*, in *Historia et ius*, (14/2018), paper 5, spec. 4-17. Sulla necessità, avvertita in quegli anni, dell'iscrizione per i notai a 'collegi corporativi' e della conservazione dei rogiti, cfr. Barbagli, *Il notariato* cit., 56ss. Cfr. Sulle diffuse resistenze che nel Regno di Napoli incontrò l'istituzione di un archivio pubblico sin dal XVI sec., cfr. Cammisà, *La certificazione* cit. spec. cap. II e III.

presenti codicillo sunt [*sic*]», in cui chiariva che «ars notariatus est scribendi, dictandique hi per quam fragilitatis humanae negotio roborantur, et perenni memoriae dimendatur et est notandum per usus generale discretus notarius, [...] ipse requiritur ad aliquem actum scribere debet bene prius considerare et infra arcana suae mentis resolvere [...]; quinque conditiones et status eorum qui contrahunt vel qui se obligant, secundo beneficia rerum [...], tertio qualitates et quantitates in quibus se obligant [...], quarto diversitates contractum, quinto numerum testis»<sup>20</sup>.

Persistendo ancora molti timori e lacune normative, nonché resistenze ad osservare i provvedimenti sino ad allora emanati, quella del de Mandina può essere letta come una presa di coscienza del ruolo ricoperto nella vita civile della collettività, di cui probabilmente tentava di attestare in maniera formale l'essenza e le condizioni ineludibili, ma anche i possibili contenuti ed effetti giuridico-sociali, quindi senza eliminare la funzione divulgativa e di 'memoria storica' della categoria.

### 3. I protocolli notarili tra storia di istituti giuridici e comunità

La conservazione e lo studio dei protocolli notarili si rivelano proficui, in quanto produttivi di valide informazioni sull'atteggiarsi di una professione autorevole per la storia giuridico-economica dei territori di pertinenza. Al riguardo, è stato rilevato che proprio «per i cosiddetti "storici locali" [...] la documentazione notarile è la "miniera" per eccellenza, quella che custodisce nelle sue viscere tutta la vicenda umana». Pur mostrandosi sempre necessaria un'analisi critica e comparata di fonti di diversa provenienza, «restano tuttavia indiscutibili sia la sostanzialità probatoria che l'efficacia percettiva delle carte notarili: quella che esse rendono è effettività, ossia storia vista "dal basso" e con un pronunciato sentore di vissuto. Cose tutte fondamentali se [...] si vuole tendere ad un modello storiografico che sia racconto multi modulare di realtà complesse»<sup>21</sup>. È indubbio che osservando l'esperienza giuridica da tale prospettiva antiformalistica, attraverso i testamenti<sup>22</sup>, gli inventari dei beni ed i capitoli matrimoniali, o ancora, mediante gli svariati documenti e negozi concernenti attività produttive, ivi conservati, si renda possibile per un particolare contesto spazio-temporale la ricostruzione di dialettiche sociali e patrimoniali tra i ceti, la misura dei feudi, altresì la situazione dell'industria e delle manifatture, nonché l'andamento dei traffici mercantili ed il costo del lavoro. Oltre, ovviamente, a potersi individuare clausole ed istituti giuridici nuovi, dovuti alle contingenze ed allo sviluppo raggiunto.

Riguardo ai faldoni presenti nell'Archivio di Stato di Salerno, con riferimento ai secoli XVI e XVII, si ha conferma che tali 'professionisti della documentazione', con minuziosi dettagli e valutazioni critiche, usavano annotare nei loro atti, genericamente o specificamente designati, ma anche in fogli sparsi, avvenimenti di certa risonanza, come epidemie e guerre, vicende coeve relative a temporali e carestie, non trascurando terremoti o eruzioni, atti di pirateria e presunti

<sup>20</sup> ASSA, *Manoscritti vari*, ms. 15, spec. f. XXIX, cfr. ff. XXIX-XXXV.

<sup>21</sup> P.L. Rovito, *Il vicereame spagnolo di Napoli*, Napoli 2003, 486s. In ordine ad una concezione non formalistica del diritto, con specifico riguardo al formante giurisprudenziale, si è espresso recentemente con intense sollecitazioni anche di metodo O. Abbamonte, *Giurisprudenza e storicità del diritto. Contributo ad un possibile rinnovamento della storiografia giuridica ed al compito dell'attività giurisprudenziale nella formazione del diritto e del giurista*, in *Iurisdictio. Storia e prospettiva della Giustizia*, (n. 2/2021), contributo 1, 25-30 e *passim*.

<sup>22</sup> Con il supporto dei documenti presenti nei protocolli notarili, sono stati ricostruiti i 'meccanismi successori' del XVI secolo come riflesso della situazione economica e di mobilità sociale, di fermento e di timore, delle famiglie salernitane. Sono state illustrate così le pratiche e le soluzioni adottate dai notai per soddisfare le aspettative dei loro preoccupati clienti. G.P. Trifone, *Morte e successione a Salerno nel secolo XVI*, in *Rivista storica del Sannio*, 3° serie, a. XI, (I sem. 2004), Napoli 2004, 87-140, spec. 110: «"aberrazioni" giuridiche non devono stupire. Sono il segno di quanto la prassi fosse difforme dallo *ius scriptum* e, in definitiva, fedele alle esigenze della vita vissuta, di cui il diritto si faceva voce».

‘miracoli’. Di molti di essi, inerenti ad interessi di rilievo meramente locale, si sarebbe potuta perdere memoria se non fossero stati in tal modo immortalati<sup>23</sup>.

Giovan Giacomo Costa, notaio a Cava<sup>24</sup>, nel redigere, il 18 ottobre 1604, il «testimoniale» del «patrono di fregata» Fabio Parlato, narrava, per fini processuali, del funesto assalto da questi subito nelle terre calabre ad opera di «due galeotte de turchi». Descriveva le fasi dell’attacco e l’abbandono dell’imbarcazione sorrentina, lasciata alla deriva e ritrovata nei pressi della marina di Fuenti. Spiegava il timore degli abitanti costieri di esser presi come schiavi ed i tanti pregiudizi che il commercio e la navigazione subivano a causa della poca sicurezza dei mari. Il notaio raccoglieva, a conferma delle dichiarazioni rese innanzi a sé, le testimonianze dei marinai coinvolti nell’accaduto, che raccontavano delle razzie ottomane e di esser scampati al sequestro perché fuggiti sulle scialuppe alla volta di Pisciotta: «Io Gio. Cola Maltacena ho diposto, ut supra quibus omnibus sic per actis et gestis prefati patroni fabius requisivit, nos ut de praedictis perficere debeamus publicum actum ad futuram rei memoriam et cautelam ipsius patroni fabij ut de hoc enim fiat»<sup>25</sup>.

Gli eventi esposti dai, o tramite, i notai presentano diversa entità e gravità, come differenti ne erano le conseguenze e gli effetti. Se da Geronimo Fiore di Salerno si apprende che nella prima domenica dell’ottobre del 1581 si abbatté sulla città un diluvio descritto come «magnum et insolitum»<sup>26</sup>, da Bartolomeo D’Amore, sempre notaio in Salerno, si ricavano, attraverso la sua *conventio ad pestem fugandam*, i danni, le preoccupazioni ed i propositi legati alla pestilenza che nel 1527 aveva colpito la popolazione<sup>27</sup>. Allo stesso modo, Troiano Lauderio, notaio in Giffoni<sup>28</sup>, Felice Calenda, notaio in Nocera<sup>29</sup>, Gregorio Siniscalco<sup>30</sup> e Geronimo d’Arminio<sup>31</sup>, in servizio a Salerno, con i loro negozi, per lo più disposizioni *mortis causa*, curarono di rappresentare, con buoni margini di consapevolezza, gli eventi funesti, gli atteggiamenti ed i sentimenti legati al ‘morbo’ che colpì Napoli, ma con altrettanta violenza, dal 1656, Salerno ed il Principato Citra. Giovan Bartolomeo Sorrentino, notaio in Cava, forniva in una sua nota addirittura la ‘data certa’ dell’inizio dei contagi nella cittadina, collocandola il primo giugno del 1656<sup>32</sup>. A sua volta, Marco Adinolfi dava notizia della vertenza di ristoro sollecitata da un locandiere dopo l’intimidazione di chiudere la sua taverna ai forestieri, volta ad evitare l’aggravarsi dei contagi<sup>33</sup>. Episodio questo tanto affine alle misure prese per arginare la diffusione del Covid 19 ed al profilarsi di resistenze registratesi, anche in nome dei diritti fondamentali, in questi tempi di pandemia.

<sup>23</sup> Lo stesso sito dell’Archivio di Stato di Salerno segnala siffatta utilità.

<sup>24</sup> La cittadina ha assunto l’attuale designazione di Cava de’ Tirreni con il r.d. n. 935, 23.10.1862, *Regio Decreto che autorizza alcuni Comuni in Provincia di Principato Citeriore ad assumere nuove denominazioni*, emanato a Torino e registrato alla Corte dei conti il 07.11.1862, vol. 21 degli Atti del Governo, a seguito dell’accoglimento regio della delibera del Consiglio comunale cavese del 27.08.1862. ASSA, *Leggi e Decreti*, 1862, vol. 3, 2785ss.

<sup>25</sup> ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 1308, 1604-1605, ff. I-IV.

<sup>26</sup> ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 4893, 1578-1592, 1581, ff. 2ss.

<sup>27</sup> Cfr. la *conventio* intercorsa tra i nobili Francesco Pinto (sindaco), Nicola M. De Rogerio, Giovan Battista Sciabica e Hieronimo de Budello. ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 4839, 1526-1533, f.n.n., richiamata da G.P. Trifone, *La peste del 1656 a Salerno e nel Principato Citeriore*, in *Rivista storica del Sannio*, 3° serie, a. VIII, (II sem. 2001), Napoli 2001, 157s.

<sup>28</sup> Cfr. ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 2864, 1654-1656, ff. 134-139.

<sup>29</sup> Cfr. ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 3760, 1651-1673, *Testamenti*, ff. 98-178.

<sup>30</sup> Cfr. ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 4981, 1655-1656, ff. 226-27. Il testatore, Carolo Scondito Capece di Napoli, uditore della Provincia di Principato Citra, colpito da peste, raccomandava ai figli di fuggire dalla città subito dopo la sua sepoltura e dare notizia del contagio in provincia solo in un momento successivo per evitare di rimanere bloccati dalle misure adottate per circoscrivere i contagi.

<sup>31</sup> ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 4989, 1657-1658, f. 32.

<sup>32</sup> ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 1541, 1655-1657, f. 248.

<sup>33</sup> ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 1505, 1656-1657, ff. 95-96.

I notai, benché non fossero autori di volumi di cronache, si sono mostrati abili custodi ed interpreti delle vicende del loro tempo. Riferendo di accadimenti, spesso vissuti in prima persona, senza tralasciare aspetti giuridico-economici, oltre che morali, hanno fornito ausilio alla ricostruzione di fatti avvenuti, ma anche degli stati d'animo del momento in cui operavano. In fondo, attraverso il richiamo alle calamità e alle carestie, cercavano di spiegare e giustificare i contenuti ed il numero delle loro stipule che, inevitabilmente, nell'ammontare e nel valore, ne costituivano l'immediato riflesso. Sovente, però, i prodotti, o almeno i risultati, consegnati dai notai 'annotatori' presentano assonanze con quelli lasciati dagli autori di specifici manoscritti. Tra questi, Rocco Benedetti, notaio a Rialto tra il 1556 e il 1582, diede alle stampe l'opera *Novi Avisi di Venetia* attinenti alla peste che colpì dal 1575 al 1577 la Repubblica. Nell'opuscolo, destinato al nobile Giacomo Foscarini, l'autore descrisse le fasi dell'epidemia e le difficoltà sanitarie, i provvedimenti del Doge e delle magistrature concepiti per arginarla e provvedere ai bisogni, anch'essi tanto affini a quelle della contemporaneità. Mostratosi sensibile conoscitore della tragedia, che acuì disparità e miseria, provocando a Venezia oltre cinquantamila lutti, nonostante si dichiarasse «smarrito in mezzo al silenzio», con il suo testo ha efficacemente contribuito a riempire alcuni tasselli della storia della Serenissima, occupandosi anche degli effetti all'alba della ripresa<sup>34</sup>. Il notaio, anche in questo caso, forniva una dettagliata esposizione delle tante criticità, insieme a moniti validi per fronteggiare lo stato d'emergenza.

Ancora, ed in maniera altrettanto incisiva e compiuta, nel XVII secolo, il napoletano Giovanni Antonio Ferro, che visse ed esercitò la sua professione in Salerno, registrò gli accadimenti coevi su fogli non numerati e li inserì in apertura ai suoi protocolli notarili, conservati, relativamente al periodo 1614-1649, presso l'Archivio di Stato di città<sup>35</sup>. Le note ivi contenute descrivono il diluvio che il 4 dicembre 1626 allagò il suo borgo danneggiando, per la caduta di acqua e fango, le chiese di Santa Trofimenia e della Santissima Annunziata. Nonché forniscono notizie sull'eccezionale grandinata che il 4 gennaio 1627 rovinò la chiesa di Sant'Antonio. Con grande dovizia di particolari il partenopeo illustrò e commentò poi il terremoto del 30 luglio dello stesso anno, che aveva provocato in lui grande spavento, distrutto edifici e vite umane, sino a raggiungere il versante pugliese<sup>36</sup>. In apertura al protocollo relativo all'anno 1631 il notaio Ferro inserì un foglio che riportava la cronaca, stimando danni e vittime, dell'eruzione del Vesuvio verificatasi il 16 dicembre di quell'anno<sup>37</sup>. Tale catastrofe, a cui si erano accompagnati terremoti, straripamenti, piogge infuocate e valanghe di detriti, si era presentata dopo un lungo periodo di quiescenza del vulcano<sup>38</sup>. Veniva rappresentata dall'acuto 'spettatore', anche in ragione delle

<sup>34</sup> Cfr., diffusamente, *Rocco Benedetti. Venezia 1576, la peste. Una drammatica cronaca del Cinquecento*, a cura di D. Calabi, L. Molà, S. Rauch, E. Svalduz, Verona 2021. Il Benedetti, raccontò dell'allontanamento di stranieri e facoltosi, dell'isolamento, delle chiusure, dei pareri degli esperti, così rappresentando la desolazione materiale e spirituale del momento. I documenti originali raccolti in due manoscritti, siti l'uno presso la Biblioteca Civica di Verona e l'altro alla Biblioteca del Museo Civico Correr di Venezia, sono richiamati da P. Preto, *Peste e società a Venezia, 1576*, Vicenza 1984 (I ed. 1978) che molto attinge dal notaio Benedetti. Quest'ultimo nel 1574 fu autore anche di *Le feste et trionfi fatti dalla Sereniss. Signoria di Venetia nella felice venuta di Henrico 3. Christianiss. Re di Francia et di Polonia. Descritti da M. Rocco Benedetti*. Cfr. S. Minuzzi (a cura di), *La peste e la stampa. Venezia nel XVI e XVII secolo*, Venezia 2021.

<sup>35</sup> ASSA, *Protocolli notarili*, dalla busta 4941 alla 4945.

<sup>36</sup> ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 4941, 1614-1627, 1626-1627, f.n.n.

<sup>37</sup> Il documento richiamato è contenuto nella bs. 4942, 1620-1631, 1631, f.n.n.

<sup>38</sup> Dopo un'operosità protrattasi dal '79 al 1139, il vulcano era rimasto a lungo silente. A distanza di tanti secoli, l'eruzione del 1631 ebbe inizio con una nube densissima, nel suo corso si sviluppò una colonna assai alta di materiale magmatico che causò la copiosa caduta di ceneri, pomici e lapilli. Il giorno seguente si formarono nubi ardenti e flussi piroclastici che si riversarono sui fianchi laterali e distrussero i paesi alle falde meridionali del monte. I materiali riversati ed il continuo sussultare del suolo produssero vistose oscillazioni del livello del mare. Cfr. V. De Simone, *L'eruzione del Vesuvio del 1631 e il terremoto del 1627 nelle note del notaio Giovanni Antonio Ferro*, in *Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale della Società Salernitana di Storia Patria*, Nuova serie, 2, fasc. 42, *Documenti*, Salerno dicembre 2004, 317ss.

paure diffuse, come un' 'apocalisse' che aveva cancellato interi paesi e spinto alla preghiera, ossia all' invocazione della Misericordia divina per porre fine a quel 'castigo' inflitto per gli umani peccati. Nella nota trasparivano, infatti, considerazioni sul significato religioso, ma anche politico-sociale, della tragedia consumatasi e dei suoi intrinseci 'messaggi'. Erano racchiusi speranze ed appelli al sovrano Filippo IV, che avrebbe dovuto difendere, con qualunque modalità, la popolazione dalle minacce incombenti sul Regno. La stessa eruzione era ricordata ed attestata nella sua consistenza pure dal notaio Matteo de Filippis di Sarno: «di martedì mattino successe l' incendio tremendo del Monte Vesuvio et tanto danno e devastazione di luoghi e di uomini e donne et danno grande de terreni»<sup>39</sup>.

#### 4. Da 'esigenza' ad 'orpello'

Le cronache notarili rintracciabili in atti o fogli sparsi all'interno dei protocolli o in raccolte comunque ufficiali offrono spunti per misurarne i vantaggi e per riflettere sulla consistenza della funzione di archiviazione, trasmissione o almeno annotazione di conoscenze e fatti, compiuta, più o meno volontariamente, da questi professionisti. Se appare sicuramente stimolante tracciare l'origine, i fondamenti culturali, gli appigli normativi ed i benefici legati al ruolo di 'memoria pubblica' e di 'informazione collettiva' ricoperto dai notai in passato, bisogna pure segnalare che tale attitudine, molto ricorrente in area salernitana in *ancien régime*, si ipotizza di seguito scemata. Si tratta solo di qualche primo sondaggio, interamente da sottoporre a verifica proseguendo la ricerca finora intrapresa su documenti archivistici di epoca successiva. Inducono a queste prime conclusioni il graduale allontanamento del notaio dal processo<sup>40</sup> ed il profilarsi di una più netta distinzione tra mansioni svolte in funzione dei rapporti privati piuttosto che di giustizia<sup>41</sup>. Il che può sommarsi allo sviluppo di nuovi mezzi di divulgazione di notizie e di

<sup>39</sup> ASSA, *Protocolli notarili*, bs. 6336, a.1628-1634, a.1631, f. n.n. Cfr. L.M. Cioffi, *Documenti sull'eruzione vesuviana del 1631*, in *Rivista storica del Sannio*, 3° serie, a. VIII, (II sem. 2001), Napoli 2001, 90. Del notaio Matteo De Filippis è possibile consultare le buste 6337, a.1634-1637; 6338, a. 1637-1641; 6339, a. 1642-1645.

<sup>40</sup> La commistione di funzioni fu colpita nell'Ottocento quando irruppe in Italia la legge notarile napoleonica. Tale testo, che funse da modello per gli sviluppi legislativi in materia, veicolava una disciplina più moderna della professione, come l'incompatibilità dell'esercizio delle funzioni notarili con quelle di giudice, procuratore o cancelliere. Cfr. diffusamente L. Sinisi, *Sviluppo ed evoluzione ottocentesca degli ordinamenti notarili italiani sino all'Unità*, in *Riv. St. Dir. It.*, a. LXXXV, (2012), 45-49, 129ss., 137; Id., *Fra giurisdizione cit.*, 240s. Cfr. il testo bilingue della *Loi contenant organisation du Notariat du 25 ventose an XI* - Legge che organizza il Notariato del 25 ventoso anno XI, riprodotta in *Le leggi notarili. Dagli Stati preunitari al Regno d'Italia*, a cura di L. Sinisi, Padova-Torino 2011, 7-27. Cfr. F. Mazzanti Pepe, *Modello francese e ordinamenti notarili italiani in età napoleonica*, in *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma 1983, 21ss.

<sup>41</sup> Con la Restaurazione, nelle giurisdizioni inferiori degli Stati sabaudi, tornarono i segretari-cancellieri, regi notari abilitati ad esercitare contemporaneamente la professione per i privati, (cfr. pure l'analisi della l. Rattazzi, n. 3781, 13.11.1859, sull'ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna, in M. D'Addio, *Politica e Magistratura, 1848-1876*, Milano 1966, 41-48); Sinisi, *Sviluppo cit.*, 67-71. Gli apporti del sistema francese furono recepiti nella legislazione borbonica che nella riorganizzazione del settore assunse le incompatibilità operative ed un autonomo funzionario giudiziario, il cancelliere, con compiti di documentazione degli atti processuali (cfr. legge organica dell'ordine giudiziario, 29.05.1817; legge sul notariato, 23.11.1819, in Sinisi, *Sviluppo cit.*, 146-181; Id., *L'ultimo tassello della legislazione napoleonica: elaborazione, approvazione e fortuna della legge notarile del 23 novembre 1819*, in F. Mastroberti e G. Masiello (curr.), *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, Napoli 2020, 445-470). Cfr. G. Ancarani, *L'ordinamento del notariato dalla legislazione degli Stati preunitari alla prima legge italiana*, in *Il notariato cit.*, 272-277, 290, 306-312. Tavilla, *Da notaio cit.*, 172-177. G. Landi, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie, (1815-1861)*, Milano 1977, 843-897. A tale sistema attinse il legislatore unitario. La normativa sull'ordinamento giudiziario prevede il cancelliere, funzionario con uno specifico percorso di carriera che assisteva i giudici, (cfr. il r.d. sull'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia, n. 2626, 06.12.1865, in *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari*, a. XLV, Londra 1866, artt. 152-154, 160, 365s.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia*, Bologna 1980, 138-141). Ma è da evidenziare che il testo normativo stabiliva pure che, in caso di mancanza/impedimento del cancelliere o dei vice, potessero assumersi in sostituzione dei «notai esercenti». Inoltre, fra le categorie di aspiranti alla nomina a pretore vi era quella dei notai laureati in legge dopo otto anni di esercizio

conoscenze. Nel ‘valore’ delle scritture e nelle attribuzioni riconosciute dalla legge o delegate dall’autorità giudiziaria ancora, talvolta, sembra affiorare il legame con il ruolo in passato ricoperto dai notai nell’amministrazione della giustizia. In un’ottica di continuità o almeno di derivazione, valutazioni analoghe potrebbero compiersi in relazione al segnalato uso odierno di inserire nella stipula o comunque tra gli incartamenti quel che accade o che viene descritto al cospetto del professionista, insieme ad altri dati o notizie di cui si ha generale o personale conoscenza, anche al di là dello specifico interesse o vantaggio per il singolo atto e per le stesse parti.

Nel tracciare la vicenda contemporanea del notariato italiano, è stato osservato che «cosa facesse il notaio, chi fosse e chi dovesse essere, come fosse e dovesse essere formato professionalmente, come fosse e dovesse essere organizzata la sua carriera e la sua stessa professione intesa sia come istituzione che come categoria sociale, furono a lungo (e sono tuttora), altrettanti oggetti di dibattito, dentro e fuori la professione». Tali riflessioni hanno pertanto indotto ad asserire e concludere, in termini più generali e rispetto all’intera storia della categoria, che «una professione – anche quella notarile - “non è una cosa in sé, è qualcosa che avviene”»<sup>42</sup> e, mi sia consentito, diviene. La funzione notarile non esiste fuori dal tempo e dallo spazio, si configura come una realtà in continuo movimento, «costruita localmente da una moltitudine cangiante di pratiche, dalle loro discipline normative e dai molti discorsi su quelle pratiche e su quelle discipline»<sup>43</sup>. Sulla base di tali indicazioni, rispetto all’attualità, dominata dai canali informatici e della comunicazione veloce, forse risulta più agevole cogliere in ragioni personali, e meno in motivazioni sociali o istituzionali, fattori che fondano o almeno spiegano l’abitudine riscontrata attraverso l’analisi sin qui condotta. La prassi quasi di ‘chiosare’ la data ed il luogo della stipula, con vicende presenti e lontane, consente di carpire gli interessi ed i gusti personali, e non meno quell’identità profonda, non del tutto celata, del professionista che ha redatto il documento. Quando, oltre a redigere gli atti richiesti, i notai richiamano, direttamente nel corpo degli stessi, fatti ed avvenimenti del loro presente o volti a ‘conservare’ il ricordo di eventi remoti, l’obiettivo primario appare indirizzato, non tanto a sostituire la certificazione della data e del luogo del rogito, quanto più semplicemente a rafforzarla o almeno a renderla più erudita, riconducibile allo spirito vivace e fantasioso dell’autore.

---

(cfr. artt. 159 e 39). Come chiarito dalla l. n. 2786, 25.07.1875, tali funzioni, similmente a quelle di ogni ufficio retribuito dallo Stato, erano incompatibili con il notariato (cfr. legge sul notariato, 25.07.1879, in *Le leggi notarili* cit., art. 2, 842. Sulla legislazione post-unitaria si rinvia a Sinisi, *Sviluppo* cit., 100-108). I notai dei piccoli centri potevano svolgere funzioni giudiziarie come conciliatori (cfr. r.d. sull’ordinamento giudiziario, 1865, cit., art. 33). Il notaio conservava la competenza per speciali atti di giurisdizione delegati dall’autorità giudiziaria (cfr. artt. 627 e ss.; artt. 866 e ss.; artt. 887e ss., c.p.c.). Altre mansioni ‘giudiziarie’ gli erano concesse dalla legge, tra queste il rilascio di copie autentiche dei propri atti pubblici muniti della formula esecutiva – che, ricollegata all’antica guarentigia, li rendeva titoli efficaci al pari delle sentenze (art. 556 c.p.c.). Vedi anche gli artt. 772, 816, 902, c.p.c. Per una compiuta ricostruzione si rinvia a Sinisi, *Fra giurisdizione* cit., 242-247.

<sup>42</sup> M. Santoro, *Il notariato nell’Italia contemporanea*, Milano 2004, 7s.

<sup>43</sup> «E tutto questo sempre e necessariamente in uno spazio sociale complesso in cui i notai non hanno agito mai da soli ma, inseriti in concrete reti di relazioni sociali più o meno vaste ed articolate, insieme ad altri operatori, in un “sistema di professioni” la cui dinamica – su cui incidono altre forze sociali ed economiche, tra cui naturalmente lo Stato – ha contribuito a fare la storia del notariato, e con essa il notariato stesso in quanto realtà storica e sociale, almeno quanto le grandi trasformazioni della società, dell’economia e della politica prodotte da eventi come l’unificazione nazionale, la grande guerra, o la marcia su Roma. Eventi anzi che sono tali proprio perché hanno trasformato le stesse strutture entro cui la vita sociale - quindi anche la vita di una professione come quella notarile - normalmente si riproduce senza grandi cambiamenti. Ma anche nella storia di una professione possono prodursi eventi, “quella rara sottoclasse di accadimenti che trasformano in modo significativo le strutture”: sono tali ad esempio, per le loro conseguenze e implicazioni materiali e simboliche, la riforma del 1913 [...] o l’istituzione del Consiglio nazionale del notariato nel ’49 [...], entrambi eventi che hanno cambiato la professione notarile trasformando le stesse strutture sociali e culturali che informano e vincolano l’agire dei notai, anche quelli attuali». Santoro, *Il notariato* cit., 8s.

Se in passato l'assenza di norme chiare e complete in riferimento alla forma ed al contenuto delle 'scritture' ed all'entità ed efficacia dell'attività notarile giustificavano prassi e sconfinamenti, in assenza di precipue contingenze e con disposizioni normative longeve e collaudate, gli usi e gli atipici contenuti riscontrati non sembrano fondare su un bisogno concreto ed oggettivo o su una necessità ineludibile. Piuttosto si mostrano quali 'ornamenti' dell'atto, accordandosi, se non esclusivamente, almeno prevalentemente, con il continuo fermento dell'animo o 'anime' di tali professionisti, versatili, polivalenti, e sembrerebbe pure esuberanti, per antica tradizione.

**Abstract.** - La comparazione delle scritture notarili contemporanee con quelle del XV e XVI secolo sollecita considerazioni e plurime ipotesi di lettura. Tuttavia l'indagine sulle funzioni dei notai ed i loro atti non può trascurare le congiunture ed i contesti temporali e spaziali in cui sono chiamati ad operare.

Considerations and several reading hypotheses are prompted by the comparison of contemporary notary structures with those of the XV anche XVI century. However the conjunctures and the temporal and spatial contexts in which notaries are called to operate cannot be neglected by the investigation of their functions and their acts.